

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA NEGOZIALE
Servizio gare

Risposta al quesito n. 1

Procedura di negoziazione svolta attraverso la piattaforma telematica di e-procurement denominata Sintel per l'affidamento del servizio di assistenza sanitaria integrativa a favore del personale dell'Università degli Studi di Genova. CIG 8881133EC9.

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto si porta a conoscenza la risposta fornita al seguente quesito posto all'ente appaltante da parte di un operatore interessato a detta procedura.

D.1 L'art 6 del disciplinare di gara nella sezione dedicata ai requisiti di idoneità professionale, prevede che il concorrente sia in possesso dell'iscrizione, per le attività inerenti l'oggetto della procedura, al Registro delle Imprese (CCIAA) e che sia un ente o cassa aggiudicataria avente esclusivamente fine assistenziale come previsto dall'art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR (testo unico delle imposte sui redditi), approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917 iscritta all'Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui al Decreto del Ministero della Salute del 31 marzo 2008 e del 27 ottobre 2009 .

Le Casse di Assistenza sono iscritte all'Anagrafe dei Fondi, ma non alla Camera di Commercio essendo costituite nella forma dell'Associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile mentre le compagnie di assicurazione sono iscritte unicamente alla Camera di Commercio.

Al fine di ottenere una più ampia partecipazione si chiede se tali Casse o Fondi Sanitari possano comunque essere titolati a partecipare pur non possedendo l'iscrizione alla CCIAA, in forza della loro natura giuridica, o se sia, in alternativa, ammissibile, la partecipazione in RTI tra una Cassa di assistenza, che assumerà la contraenza di polizza, in qualità di delegataria iscritta unicamente all'anagrafe dei fondi sanitari e una Compagnia di assicurazione iscritta al Registro delle Imprese (CCIAA)

R.1 L'art 6 del disciplinare di gara riprende l'art. 83, comma 3, del d.Lgs. 50/2016 ("devono essere iscritti nel registro della camera di commercio"). È evidente tuttavia che la norma risulti applicabile solo laddove l'operatore economico sia tenuto alla registrazione presso il competente registro della Camera di commercio. Laddove non sussista l'obbligo di tale registrazione la norma non trova attuazione, o è applicabile solo alle imprese eventualmente raggruppate, soggette all'obbligo di registrazione. Resta altresì imprescindibile l'iscrizione all'Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui al Decreto del Ministero della Salute del 31 marzo 2008 e del 27 ottobre 2009.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Claudia De Nadai
F.to digitalmente